Comune
di Pesaro

ORIGINALE
N. di Documento 86
N. della deliberazione 53
Data della deliberazione 30/05/2022
Allegati n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33

Convocazione 1^ Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI (P.E.F.) DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI ANNI 2022 - 2025 VALIDATI DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO (ATA RIFIUTI) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **16:30**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **26/05/2022** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Componente	P	A	Componente	P	A
AMADORI GUERRINO		SI	MARCHIONNI ANDREA	SI	
ANDREOLLI DARIO	SI		MARCHIONNI GIULIA	SI	
BELLUCCI GIAMPIERO	SI		MARIANI STEFANO	SI	
BIAGIOTTI LAURA	SI		MATTIOLI ANNA MARIA	SI	
BIAGIOTTI ROBERTO		SI	MONTESI LORENZO	SI	
BLASI GUENDALINA	SI		NOBILI TOMAS	SI	
BLASI NICHOLAS	SI		PAGNONI DI DARIO LUCA	SI	
CASTELLANI SERGIO	SI		PANICALI CHIARA	SI	
CECCHINI ALESSANDRA	SI		PERUGINI MARCO	SI	
CONTI MARIA-ROSA	SI		PETRETTI VITTORIO	SI	
DALLASTA GIOVANNI	SI		REDAELLI MICHELE	SI	
GAMBINI EMANUELE	SI		RICCI MATTEO	SI	
GAMBINI MICHELE	SI		ROSSI CARLO		SI
IACOPINI LUIGI	SI		SPERINDEI LISETTA	SI	
LEONARDI GIORGIA	SI		TOTARO FRANCESCO		SI
LUGLI LORENZO	SI		VANZOLINI CLAUDIA	SI	
MALANDRINO DANIELE	SI				

Presenti n**. 29** Assenti n. **4**

Presiede il Presidente **Marco Perugini**
Assiste alla seduta **Il Segretario Generale**
Scrutatori: **BIAGIOTTI LAURA, BLASI GUENDALINA, REDAELLI MICHELE**
Sono presenti gli Assessori: **MURGIA CAMILLA, POZZI RICCARDO, BELLONI ENZO, PANDOLFI LUCA, FRENQUELLUCCI FRANCESCA, NOBILI ANDREA, DELLA DORA MILA**

In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio comunale passa all'esame dell'argomento iscritto al punto 8) delle proposte all'ordine del giorno ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO COMUNALE

“”

Premesso

- che l'articolo 1, commi 639 – 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti:
  a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che

- con l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nei settori dei rifiuti, così che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato inoltre che

- con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 l'Autorità ha provveduto all' approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- il nuovo metodo tariffario fissa i limiti delle tariffe e definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
- le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'Ente sulla base di un apposito monitoraggio;
- il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per consentire tale obiettivo, l'autorità ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi, nella determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario ed Economico (P.E.F) non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi, fatte salve singole voci di costo espressamente previste dall'Autorità (es. costi Covid);
- gli Enti di Governo dell'Ambito territorialmente competente svolgeranno l'attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, al fine poi di consentire ai Consigli Comunali l'approvazione dei corrispettivi derivante dalla definizione dei Piani Finanziari;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Pesaro è stata attivata l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA Rifiuti) ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n.24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.lgs.152/2006 sono svolte per l'ATO1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto che

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*;
- in questo contesto si inserisce la regolazione di ARERA che definisce una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Atteso che il Comune di Pesaro, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 63 del 27.07.2020 e n. 64 del 27.07.2020, ha deliberato di procedere al recupero della differenza tra l'importo del P.E.F. approvato per il 2019 e quello del PEF 2020 in n. 3 rate;

Dato atto che, con nota acquisita al prot. n. 59725 del 19.05.2022 l'ATA Rifiuti ha trasmesso la Delibera di assemblea ATA n. 9 del 10.05.2022, pubblicata ai sensi di legge, (All. A) avente ad oggetto "*Approvazione proposta di predisposizione del PEF 2022-2025 in applicazione del MTR-2 ARERA*" con la quale sono stati approvati i Piani Economico Finanziari (P.E.F.) per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per il Comune di Pesaro redatti e validati ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che i Piani Finanziari 2022-2025 sono stati elaborati in applicazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e s.m.i.e sulla base dei dati acquisiti dal gestore del servizio (Marche Multiservizi spa) e dal Comune;

Preso atto che il PEF 2022 validato dall'ATA ammonta complessivamente ad euro 19.917.237,00 comprensivo degli effetti dovuti all'applicazione del limite alla crescita alle entrate tariffarie previsto dal MTR-2 ARERA nonché della 2a e 3a rata del conguaglio 2020;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina della TARI e dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 di far fronte con risorse diverse rispetto all'entrate della TARI ai costi di cui al conguaglio 2020 - 2a e 3a rata RCU di 3 per cui l'importo di € 306.298,00 relativo al conguaglio delle tariffe 2020 (conguaglio 2020 - 2a e 3a rata RCU di 3), non viene posto a carico della tariffa 2022, ed è finanziato con trasferimenti erariali (cd. "Fondone") attraverso avanzo vincolato risultante dal rendiconto 2020 (così come già stabilito per l'anno 2021);

Visto il D.P.R. 158/99 che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, e poi ripartiti fra le classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal citato D.P.R;

Dato atto che il Gestore del servizio, Marche Multiservizi spa, con nota prot. 60293 del 20.05.2022 ha trasmesso la proposta di piano tariffario TARI 2022 che è allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in conseguenza del ritardo nell'approvazione del PEF 2022 da parte dell'ATA, dovuto all'applicazione delle novità previste dall'MTR-2, è necessario procedere a differire, per l'annualità 2022, i termini di scadenza dei versamenti previsti dall'art. 32 del vigente Regolamento di disciplina della TARI, ridefinendo gli stessi come segue:
- 16 settembre - prima rata o rata unica;
- 16 ottobre - seconda rata;
- 16 novembre - terza rata;
- 16 dicembre - quarta rata;

Visti
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha disposto che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

- l'art. 39, comma 11, del Decreto-legge 2 maggio 2022 nel modificare il citato articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha previsto che "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione "Bilancio" nella seduta del 24/05/2022;

Atteso che sul presente atto è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori con nota prot. n. 64385 del 30/05/2022.

""

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- ☐ Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- ☐ Responsabile del Servizio Finanziario: "Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)".

Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: "Favorevole";

D E L I B E R A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di prendere atto** dei Piani Economico Finanziari (P.E.F.) del servizio integrato dei rifiuti pe le annualità 2022-2023-2024 e 2025 validati e trasmessi dall'Assemblea Territoriale d'ambito - A.T.A. Rifiuti con nota prot. n. 59725 del 19.05.2022 (Allegato A)

3. **di stabilire che** dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per l'anno 2022, precedentemente alla definizione delle tariffe TARI 2022, venga sottratto il costo relativo all'applicazione delle agevolazioni di cui si è dato atto in narrativa, ai sensi dell'art 1, comma 660 della Legge 147/2013 e dell'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso risorse diverse rispetto alla Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) e quindi non ricadono all'interno dell'ambito delle tariffe TARI, come segue:

   - l'importo di € 306.298,00 relativo al conguaglio delle tariffe 2020 (conguaglio 2020 - 2a e 3a rata RCU di 3), non viene posto a carico della tariffa 2022, ed è finanziato con trasferimenti erariali (cd. "Fondone") attraverso avanzo vincolato risultante dal rendiconto 2020;

4. **di prendere atto che** compete ad ARERA l'approvazione definitiva delle entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti e che pertanto gli importi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità;

5. **di approvare** le Tariffe della TARI per l'anno 2022, come da prospetto elaborato e da Marche Multiservizi Spa che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrane e sostanziale (Allegato B parte integrante e sostanziale);

6. **di confermare** una riduzione per il recupero di € 0,03 al chilo nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi metallici;

7. **di confermare** una riduzione di € 0,02 al chilo fino ad un massimo di 10 chili per metro quadrato di superficie soggetta al tributo, nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;

8. **di stabilire che** ai sensi dell'art. 39, comma 11, del Decreto-legge 2 maggio 2022 si provvederà ad effettuare le necessarie modifiche al bilancio di previsione derivanti da quanto stabilito ai punti precedenti nel corso della variazione di bilancio e;

9. **di dare atto che** sull'importo del Tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

10. **di ridefinire,** per l'anno 2022, i termini per il versamento della TARI come segue:
- 16 settembre - prima rata o rata unica;
- 16 ottobre - seconda rata;
- 16 novembre - terza rata;
- 16 dicembre - quarta rata;

11. **di provvedere** a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

12. **di trasmettere** la presente deliberazione all'ATA Rifiuti per l'invio della stessa ad A.R.E.R.A ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza;

INOLTRE, ricorrendo il presupporti dell'urgenza, si chiede al Consiglio comunale con separata votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di trasmettere quanto prima la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ATA Rifiuti ed al gestore Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'emissione degli avvisi di pagamento.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Intervengono l'Assessore Nobili, i consiglieri Andreolli, Castellani, Marchionni Giulia, Bellucci.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sopra trascritta.
La votazione svoltasi tramite applicativo Concilium dà il seguente risultato:

Presenti: 27
Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia

Votanti: 25
Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Marchionni Giulia, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Vanzolini Claudia

Favorevoli: 20
Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Gambini Michele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Ricci Matteo, Vanzolini Claudia

Contrari: 5
Andreolli Dario, Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, Marchionni Giulia, Redaelli Michele

Non Votanti: 2
Malandrino Daniele, Sperindei Lisetta

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18/08/200, n. 267.

La votazione svoltasi tramite applicativo Concilium dà il seguente risultato:

Presenti: 25
Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, Leonardi

Giorgia, Lugli Lorenzo, Marchionni Giulia, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Vanzolini Claudia

Votanti: 25
Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Marchionni Giulia, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Vanzolini Claudia

Favorevoli: 20
Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Gambini Michele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Ricci Matteo, Vanzolini Claudia

Contrari: 5
Andreolli Dario, Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, Marchionni Giulia, Redaelli Michele

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile.

Il resoconto integrale audio-video della seduta viene pubblicato nel portale istituzionale all'interno della sezione dedicata al Consiglio comunale.

-Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Marco Perugini

Il Segretario Generale

Dott. Claudio Chianese